

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Aspetti pratici ed organizzativi

PROGRAMMA

- Modalità di adeguamento degli Statuti degli ETS
- Gli ETS, le ODV, le APS le Imprese sociali
- Il futuro delle Onlus: in quale ambito del Terzo settore si potranno/dovranno iscrivere
- Il nuovo regime tributario sia per le imposte dirette che indirette
- Le attività commerciali e le attività non commerciali degli ETS
- Le particolarità delle associazioni sportive dilettantistiche

COS'E' IL TERZO SETTORE

Per Terzo settore si intende il **complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, **promuovono e realizzano attività di interesse generale** mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. (...)

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Gli enti del terzo settore:

indipendentemente dall'esercizio di attività commerciali o meno:

- **devono destinare gli utili** (dell'eventuale attività commerciale) e gli avanzi di gestione (dell'attività istituzionale) **alla patrimonializzazione dell'ente**

- **non è possibile distribuire** tali utili/avanzi dell'esercizio (o le riserve con essi costituiti) a:

- associati (inclusi i soci fondatori)
- lavoratori o collaboratori
- amministratori
- altri componenti degli organi sociali

DISTRIBUZIONE INDIRETTA

ASSENZA DI
SCOPO DI
LUCRO

corresponsione ad amministratori,
sindaci e a chiunque rivesta cariche
sociali di **compensi**:

- non proporzionati all'attività svolta,
alle responsabilità assunte e alle
specifiche competenze
- o comunque superiori a quelli previsti
in enti che operano nei
medesimi/analoghi settori e condizioni;
lavoratori dipendenti o co.co.co.

DISTRIBUZIONE INDIRETTA

ASSENZA DI
SCOPO DI
LUCRO

corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni/compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL

DISTRIBUZIONE INDIRETTA

ASSENZA DI
SCOPO DI
LUCRO

acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale

DISTRIBUZIONE INDIRETTA

ASSENZA DI
SCOPO DI
LUCRO

cessioni di beni e prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato:

- ad associati/partecipanti, inclusi i fondatori, componenti gli organi amministrativi e di controllo
 - a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte
 - ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione
- nonchè ai loro parenti entro il 3°/affini entro il 2° o società da essi controllate/collegate

DISTRIBUZIONE INDIRETTA

ASSENZA DI
SCOPO DI
LUCRO

corresponsione (a soggetti diversi da banche/intermediari finanziari) di **interessi passivi** su prestiti superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento

NORMATIVA

DLgs n.117/2017 Enti terzo settore
DLgs n. 112/2017 Imprese sociali

- Decreti integrativi e correttivi:
- DLgs. n. 105/2018
 - DLgs. N. 34/2019

COSA CAMBIA E COSA INTRODUCE

La norma introduce una nuova qualifica giuridica, **l'Ets**

Vengono introdotte le **reti associative** e spariscono le **Onlus**

Viene rinnovata **l'impresa sociale**, che comprende - con alcune differenze - le cooperative sociali.

SCENARIO ATTUALE

A

- O.n.l.u.s.

B

- Associazioni di promozione sociale (A.P.S.)

C

- Organizzazioni di volontariato (O.d.V.)

D

- Altri enti di carattere privato diversi dalle società con attività, scopo e finalità no profit

OBBLIGO O NO DI ADERIRE AL NUOVO REGISTRO UNICO?

Gli enti senza scopo di lucro hanno la facoltà di :

- Aderire alle nuove norme ed iscriversi al RUNTS (acronimo di Registro Unico Terzo Settore) godendo di conseguenza di una serie di agevolazioni ma sottostando a una disciplina di maggior controlli e trasparenza
- Non aderire e permanere nell'attuale disciplina del no profit

**QUALE SARA' LO SCENARIO
FUTURO?**

A

- Enti che esercitano in via principale o esclusiva attività di cui all'art 5 dlgs 117/2017 e che assumono la qualifica di ETS

B

- Enti che pur avendo i requisiti per iscriversi nel runts , decidono di non aderire e quindi di non acquisire la qualifica di ETS

C

- Enti come le ASD che opteranno per NON iscriversi al RUNTS al fine di continuare ad usufruire dei benefici previsti dalla L.398/91 che non è stata abrogata dal Codice Ets solo per le asd

D

- Altri enti di carattere privato diversi dalle società con attività, scopo e finalità no profit

TERMINI PER
ADEGUAMENTO
STATUTI :
30 GIUGNO 2020

PIENA
OPERATIVITA'
DEL RUNTS : **1
GENNAIO 2021**
(per la piena
operatività si
è in attesa di
apposito
decreto
ministeriale)

RUNTS : sarà
gestito da
Infocamere ed
avrà una
gestione
analoga al
Registro
Imprese

MODALITA'
ADEGUAMENTO
STATUTI :
assemblea
ordinaria dei
soci (no notaio)

POSSONO
ESSERE ETS:

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

ENTI FILANTROPICI

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

IMPRESE SOCIALI (includere le Cooperative sociali)

RETI ASSOCIATIVE

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

FONDAZIONI

ALTRI ENTI DI CARATTERE PRIVATO DIVERSI
DALLE SOCIETA'

NON POSSONO
ESSERE ETS

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

FORMAZIONI E ASSOCIAZIONI POLITICHE

SINDACATI

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DI RAPPRESENTANZA
DI CATEGORIE ECONOMICHE

ASSOCIAZIONI E DATORI DI LAVORO

ENTI SOTTOPOSTI A DIREZIONE E COORDINAMENTO O
CONTROLLATI DAI SUDDETTI ENTI

ETS

devono avere come attività esclusiva/prevalente **un'attività "di interesse generale** che può essere svolta:

- con modalità commerciali (si diviene "imprese sociali")
- con modalità non commerciali

possono comunque svolgere anche altre attività in via non prevalente da considerare sempre commerciali

ATTIVITA'
DI
INTERESSE
GENERALE

SANITA'

- Interventi e servizi sociali
 - interventi, servizi e prestazioni a soggetti disabili
 - Interventi e prestazioni sanitarie
- Prestazioni socio-sanitarie

FORMAZIONE

ATTIVITA'
DI
INTERESSE
GENERALE

Educazione, istruzione e formazione professionale; attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Formazione universitaria e post-universitaria

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa

ATTIVITA'
DI
INTERESSE
GENERALE

AMBIENTE

Interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione delle risorse naturali

Interventi di tutela e valorizzazione del **patrimonio culturale e del paesaggio**

ATTIVITA'
DI
INTERESSE
GENERALE

CULTURA

Organizzazione e gestione di **attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,**

Radiodiffusione sonora a carattere comunitario

Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

ATTIVITA'
DI
INTERESSE
GENERALE

TURISMO

Organizzazione e
gestione di attività
turistiche di **interesse
sociale, culturale o
religioso**

ATTIVITA'
DI
INTERESSE
GENERALE

SOLIDARIETA'

Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale

Cooperazione allo sviluppo

Attività svolte nell'ambito o a favore di filiere
del **commercio equo e solidale**

Agricoltura sociale

Alloggio sociale

Beneficenza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate

ATTIVITA'
DI
INTERESSE
GENERALE

LAVORO

Servizi finalizzati
all'inserimento o al
reinserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori e
delle **persone svantaggiate o
disabili**

ATTIVITA'
DI
INTERESSE
GENERALE

SPORT

Organizzazione e
gestione di attività
sportive dilettantistiche

ATTIVITA'
DI
INTERESSE
GENERALE

DIRITTI

Promozione della cultura della
legalità, pace e non violenza

Promozione e tutela dei **diritti
umani, civili, sociali e politici**,
e dei consumatori

Promozione delle **pari
opportunità**

ATTIVITA'
DI
INTERESSE
GENERALE

ALTRO

Cura di procedure di
adozione internazionale

Protezione civile

Servizi strumentali alle
imprese sociali o ad altri enti
del Terzo settore

ALTRE ATTIVITA'

Possono esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché:

- ciò sia **previsto nell'atto costitutivo o statuto**

- abbiano **carattere secondario e strumentale** alle attività di interesse generale,

da documentare nella relazione al bilancio o di missione, i cui limiti e criteri saranno stabiliti con apposito D.M.

ATTIVITA' MARGINALI

- ATTIVITÀ DIVERSE IN VIA STRUMENTALE E SECONDARIA E NON PREVALENTE
- RACCOLTA FONDI PER LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
- ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI
- RACCOLTA FONDI **PER** FINI DI CONCORRENZIALITÀ DI MERCATO
- VENDITA DI BENI ACQUISITI DA TERZI A TITOLO GRATUITO A FINE DI SOVVENZIONE
- CESSIONI DI BENI PRODOTTI DAGLI ASSISTITI E DAI VOLONTARI
- SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI RADUNI, MANIFESTAZIONI, CELEBRAZIONI E SIMILI A CARATTERE OCCASIONALE

ATTIVITA' COMMERCIALE O NON COMMERCIALE

si considerano non commerciali

- **le attività di interesse generale** previste dall'art. 5 del Codice quando **i corrispettivi non superano i costi effettivi.**
- **i contributi**, sia pubblici che privati
- **le liberalità**
- **le quote** associative
- il valore normale delle cessioni o prestazioni svolte con modalità non commerciali.
- **Attività occasionali di raccolta fondi**

PARTICOLARITA' PER LE ODV E GLI ENTI FILANTROPICI NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI

Cessione di beni

- acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- prodotti dagli assistiti e dai volontari

Somministrazione di alimenti e bevande durante manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

PARTICOLARITA' PER LE APS NON SI CONSIDERANO COMMERCIALI

Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate:

- verso corrispettivi specifici
- nei confronti di:
 - o associati e loro familiari, o associati di altre associazioni che svolgono la stessa attività e fanno parte di un'unica organizzazione (locale o nazionale)
 - o nonché di enti composti in misura non inferiore al 70% da ETS

Cessioni di proprie pubblicazioni verso pagamento di corrispettivi specifici per attuare gli scopi istituzionali

Vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione e senza l'impiego di mezzi organizzati

In deroga alla commercialità di cui sotto, l'attività, anche verso corrispettivi specifici:

- di **somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi** di svolgimento dell'attività istituzionale da bar e esercizi similari
- di **organizzazione di viaggi e soggiorni turistici**

verso associati e loro familiari conviventi, a condizione che:

- le finalità istituzionali siano riconosciute dal ministero dell'Interno
- abbiano carattere complementare
- avvenga senza pubblicità/diffusione di informazioni a non associati.

ATTIVITA' SEMPRE COMMERCIALI

- le **cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,**
- le **somministrazioni di pasti,**
- le **erogazioni di acqua, gas, energia** elettrica e vapore,
- le **prestazioni alberghiere,** di alloggio, di trasporto e di deposito
- le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- Gestione di **spacci e mense aziendali**
- **Organizzazione di viaggi** e soggiorni turistici
- Gestione di **fiere commerciali**
- **Pubblicità** commerciale
- **Telecomunicazioni** e radiodiffusioni

OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI ETS

A

- Obbligo di **iscrizione al registro unico nazionale**, previo adeguamento dello statuto al codice del terzo settore.
- La **denominazione sociale** deve contenere l'indicazione di ente del terzo settore o l'acronimo **Ets** e deve essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione Ets può essere sostituita nei casi in cui è possibile aggiungere le locuzioni Odv, Aps, impresa sociale o ente filantropico.

B

- **Vietata la distribuzione anche indiretta, di utili** ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per le imprese sociali il divieto è attenuato.

C

- È vietato l'uso dell'**indicazione ente del terzo settore o dell'acronimo Ets** o di locuzioni equivalenti o ingannevoli da parte di soggetti diversi dagli enti del terzo settore.

D

- Gli Ets sono obbligati a tenere i **libri sociali** e il bilancio d'esercizio o rendiconto (a seconda del tipo di ente).
- Gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui devono **pubblicare sul proprio sito** internet o su quello della rete associativa a cui aderiscono, emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

COSA DEVE INDICARE L'ATTO COSTITUTIVO:

Il codice del terzo settore stabilisce delle nuove norme relative allo statuto e al regolamento degli enti del terzo settore (Ets), nonché alla loro costituzione e iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

La sede legale dell'ente

il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica

le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente

i diritti e gli obblighi degli associati, nel caso in cui siano presenti

le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione

La durata dell'ente, se prevista

COSA DEVE INDICARE L'ATTO COSTITUTIVO:

Inoltre, deve indicare:

la **denominazione dell'ente**. La riforma introduce l'obbligo di inserire l'acronimo Ets o la locuzione "ente del terzo settore" nella denominazione sociale. L'acronimo Ets potrà essere utilizzato solo dopo l'iscrizione nel Runts, e quindi dopo l'entrata in vigore del Runts; pertanto, lo statuto dovrà prevedere che l'obbligo di inserire la denominazione di Ets si attui solo a partire da tale momento

l'assenza di scopo di lucro e le **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite**. È necessario che lo statuto si adegui alle regole sulla destinazione del patrimonio e sul divieto di distribuzione degli utili; tuttavia, non è necessario che sia prevista l'autorizzazione allo svolgimento della raccolta fondi

COSA DEVE
INDICARE L'ATTO
COSTITUTIVO:

Inoltre, deve indicare:

l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale.

Le eventuali attività, strumentali e secondarie, diverse da quelle di interesse generale

Non è necessario che esso elenchi specificamente le attività in questione; tuttavia, esso deve indicare almeno l'organo competente a determinarle

COSA DEVE INDICARE L'ATTO COSTITUTIVO:

Inoltre, deve indicare:

i **requisiti per l'ammissione di nuovi associati**, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta

la **nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori** e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente costituisce parte integrante dell'atto costitutivo (anche se è stato stilato come atto separato). In caso di contrasto, le clausole dello statuto prevalgono su quelle dell'atto costitutivo

LA NUOVA ODV

Caratteristiche

- Almeno 7 persone fisiche socie (o almeno 3 enti dei soci devono essere ODV)
- **Attività prevalentemente in favore di terzi > 50%**
- Avvalersi in modo prevalente di soci volontari

VOLONTARIATO E LAVORO

Le Odv devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti

Le Odv possono avvalersi di **lavoratori** (dipendenti, autonomi o di altra natura) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I **componenti degli organi sociali**, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell'organo di controllo.

LA NUOVA APS

Caratteristiche

- Almeno 7 persone fisiche socie (o almeno 3 enti dei soci devono essere APS)
- **Attività in favore degli associati e dei terzi**
- Avvalersi in modo prevalente di soci volontari

CHI ESCLUDE

Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che

prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l'ammissione di nuovi soci

prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa

collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

A esclusione degli aspetti specificati, le Aps fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.

VOLONTARIATO E LAVORO

Le Aps si devono avvalere istituzionalmente di **volontari**. Sono loro che devono svolgere principalmente le attività di interesse generale e non possono essere in nessun caso retribuiti

A eccezione di questa regola generale, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, le Aps ricorrere a lavoratori, dipendenti o autonomi o di altra natura, che possono essere anche soci dell'ente

Il numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero di volontari o il 5% del numero dei soci

ENTE FILANTROPICO

Hanno la forma giuridica di associazioni riconosciute o fondazioni

- Erogano gratuitamente beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale
- Risorse: principalmente contributi, donazioni, rendite e raccolte fondi

RETE ASSOCIATIVA

Le reti associative sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 Ets o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Le società di mutuo soccorso sono enti di terzo settore (Ets) costituite come società senza finalità di lucro, ma che perseguono finalità di interesse generale attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di alcune attività, tassativamente elencate dalla legge.

IMPRESA SOCIALE

La qualifica di Impresa Sociale può essere acquisita da enti privati e società che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

All'Impresa Sociale è ammessa la possibilità di ripartire gli utili e gli avanzi di gestione, seppure in forma limitata.

ALTRI ETS

Entro tale categoria (che vedrà una propria apposita sezione nel registro unico nazionale del terzo settore - Runtts) rientreranno tutti gli enti che non troveranno adeguata collocazione nelle altre sezioni del registro.

ENTI RELIGIOSI

Le norme del codice del terzo settore si applicano agli enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione che per tali attività adottino un **regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del codice** - salvo quelle di cui il codice stesso esclude l'applicazione - e sia depositato nel registro unico nazionale del terzo settore.

PERSONALITA' GIURIDICA

VANTAGGI

per le obbligazioni risponde il solo ente con il proprio patrimonio, senza che si applichi la responsabilità solidale di chi ha agito per suo conto

PERSONALITA' GIURIDICA

Con la riforma la personalità giuridica viene acquisita tramite atto pubblico, dove il notaio è tenuto a verificare la sussistenza:

- delle condizioni previste dal codice per la costituzione dell'ente
- del patrimonio minimo previsto
 - Associazione riconosciuta > 15.000 €
 - Fondazione > 30.000 €

ORGANI SOCIALI

La riforma disciplina più analiticamente la struttura e l'operatività degli organi decisionali e di controllo degli enti di terzo settore (Ets).

- Assemblea
- Organo amministrativo
- Organo di controllo

ASSEMBLEA

Iscritti nel libro degli associati da **almeno 3 mesi**

A ciascun associato è attribuito **1 solo voto**

Conflitto di interessi è possibile l'impugnazione della delibera assunta con il voto determinante del soggetto in conflitto di interessi)

Deleghe: Ciascun associato può essere rappresentato da un altro associato (escluso l'organo amministrativo) tramite delega scritta

Associazioni < 500 associati massimo 3 deleghe

Associazioni > 500 associati massimo 5 deleghe

Modalità telematiche

Sono ammesse le assemblee tenute con **modalità telematiche**

COMPETENZE ASSEMBLEA

- **nomina e revoca i componenti degli organi sociali;**
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della **revisione legale dei conti;**
- **approva il bilancio;**
- delibera sulla **responsabilità** dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera **sull'esclusione degli associati**, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'assemblea stessa;
- delibera sulle **modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;**
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo **scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione** dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Lo statuto delle fondazioni del terzo settore se prevede un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, può attribuire a tale organo una o più di queste competenze di cui sopra, se compatibile con la disciplina della fondazione e coerente con la volontà del fondatore.

AMMINISTRAZIONE

la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati

È possibile:

- subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici **requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza**, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.
- **prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati**
- attribuire la nomina di uno o più amministratori ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea

ORGANO DI CONTROLLO

Nelle associazioni del terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è **obbligatoria quando** siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

- totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: **110.000 euro**;
- ricavi, rendite, proventi, **entrate** comunque denominate: **220.000 euro**;
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.

OPPURE

sono stati costituiti patrimoni destinati.

BILANCIO O RENDICONTO

COMPONENTI POSITIVI < 220.000 €

220.000 < COMPONENTI POSITIVI <
1.000.000

COMPONENTI POSITIVI < 1.000.000

CONTABILITA' DI CASSA

CRITERIO DI COMPETENZA

CRITERIO DI COMPETENZA

RENDICONTO FINANZIARIO

CONTABILITA' ORDINARIA

BILANCIO SOCIALE

Deposito al Runts?

Publicazione sul sito Internet
Deposito al Runts

LIBRI SOCIALI

- il libro degli associati/aderenti
- il libro delle adunanze e dei verbali:
 - delle assemblee
 - dell'organo di amministrazione
 - dell'organo di controllo
 - degli eventuali altri organi sociali

ALTRE SCRITTURE OBBLIGATORIE :

- **il registro dei volontari;**
- le scritture contabili e relative al bilancio;
- nel caso degli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il **libro giornale e il libro degli inventari**, nonché le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa;
- **il bilancio sociale**, nel caso degli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro

5 PER MILLE

- **entro 1 anno** dalla ricezione delle somme, essi devono redigere un **rendiconto**, accompagnato da una relazione illustrativa, dalla quale risultino la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- il rendiconto deve essere trasmesso entro i successivi 30 giorni all'amministrazione erogatrice;
- entro 30 giorni dal termine di redazione del rendiconto, **devono pubblicare sul proprio sito web** gli importi percepiti e il rendiconto;
- entro 7 giorni dalla pubblicazione devono darne comunicazione all'amministrazione.

in caso di violazione, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad adempiere entro 30 giorni e in caso di inerzia dispone una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito.

R.U.N.T.S.

Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) serve a dare pubblicità dell'esistenza di un ente di terzo settore (Ets) e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività.

L'iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche.

- Atto costitutivo
- Statuto

- Certificato attribuzione codice fiscale e/o partita iva

COSA DEPOSITARE NEL RUNTS :

- Composizione organi sociali e relativi poteri

- Delibere relative alle variazioni delle regole sociali o degli organi sociali
- Rendiconti e bilanci

Il RUNTS sarà accessibile a tutti gli interessati con modalità telematiche

Tenuta dei libri sociali e contabili obbligatori

Redazione dei rendiconti secondo regole predefinite e il deposito obbligatorio degli stessi

OBBLIGHI DERIVANTI
DALL'ISCRIZIONE NEL
RUNTS

Nomina di organi di controllo e revisione oltre certi limiti dimensionali

Pubblicazione sui siti dell'ente o della rete a cui lo stesso appartiene degli emolumenti degli organi sociali e dei compensi erogati a qualsiasi titolo agli associati

L'iscrizione deve osservare la seguente **procedura**:

- la **domanda di iscrizione** nel Runtis è presentata - contestualmente al deposito di atto costitutivo, statuto ed eventuali allegati e indicazione della sezione del registro in cui si chiede l'iscrizione - dal rappresentante legale dell'ente o della sua rete associativa presso l'ufficio competente, e cioè:
 - l'ufficio regionale o provinciale competente;
 - l'ufficio statale per l'iscrizione nella sezione delle reti associative;
- all'atto della registrazione, l'ufficio acquisisce la relativa **informazione antimafia** quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
- l'ufficio **verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l'iscrizione**. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può:
 - iscrivere l'ente;
 - rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
 - invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

In caso di **silenzio** da parte dell'ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall'ufficio.

Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del terzo settore sono redatti in conformità a **modelli standard tipizzati**, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;

Nel caso di diniego all'iscrizione nel Registro è ammesso **ricorso** avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Nel Runts devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti **informazioni**:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
- la data di costituzione;
- l'oggetto dell'attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva;
- il possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;
- le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

Nel registro devono inoltre essere iscritte entro 30 giorni - con contestuale deposito dei relativi atti - tutte le **vicende più rilevanti dell'ente**: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

L'ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno le [scritture contabili e i bilanci](#).

FISCALITA' ED AGEVOLAZIONI

Una delle principali novità della riforma è l'introduzione di un regime fiscale strutturato in base alle finalità e la gestione delle attività degli enti del terzo settore (Ets). Un sistema dedicato, quindi, ma che per diventare operativo attende il via libera dalla Commissione europea. Si parte da una distinzione di base tra attività svolte in modalità commerciale oppure non commerciale: la norma stabilisce una serie di parametri per distinguerli. A seconda della prevalenza di una tipologia di attività rispetto all'altra, cambia il regime fiscale a cui l'ente del terzo settore è sottoposto. Agli enti definiti non commerciali si applica un regime particolarmente agevolato, quello forfetario

FISCALITA' ED AGEVOLAZIONI

Il codice del terzo settore stabilisce alcune indicazioni sulla vendita di beni e prestazione di servizi ma anche per la somministrazione di alimenti e bevande che valgono solo per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Nel caso in cui queste due categorie di enti decidano di applicare il regime forfettario, sono previste una serie di semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva).

Previste anche una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali applicabili a tutti gli Ets, comprese le cooperative sociali ed escluse le sole imprese sociali costituite in forma di società. È possibile, inoltre, utilizzare beni mobili e immobili messi a disposizione dallo stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali per manifestazioni e iniziative temporanee: anche su questo tema sono previste forme agevolative.

Il codice del terzo settore riconosce e promuove l'esistenza di strumenti finanziari non speculativi, pensati per sostenere gli Ets impegnati nel perseguimento dell'interesse generale. Tra queste l'accesso al credito agevolato, il riconoscimento dei crediti privilegiati e il regime fiscale per il cosiddetto social lending. Per finanziare le attività di interesse generale, inoltre, sono previsti strumenti finanziari specifici come i titoli di solidarietà.

DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI A ETS:

LE DONAZIONI A FAVORE DI ETS SONO
DETRAIBILI DALL'IRPEF NELLA
MISURA DEL 30% FINO A 30.000 €
ANNUI

PER LE ODV LA
DETRAIBILITÀ DELLE
EROGAZIONI DELLE PERSONE
FISICHE È PARI AL 35%
DELLA SOMMA EROGATA FINO
A 30.000 € ANNUI

**DEDUZIONE
EROGAZIONI
LIBERALI A
ETS:**

LE DONAZIONI A FAVORE DI ETS SONO
DEDUCIBILI NEL LIMITE DEL 10% DEL
REDDITO DICHIARATO

IMPOSTA DI REGISTRO

GLI ATTI COSTITUTIVI E
QUELLI CONNESSI ALLO
SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DELLE ETS
SONO SOGGETTI A
IMPOSTA IN MISURA
FISSA.

QUELLI DELLE ODV SONO
ESENTI

IMU TASI

GLI IMMOBILI DESTINATI
AD ATTIVITA'
ISTITUZIONALE SONO
ESENTI DA IMU E TASI

ALTRE IMPOSTE

GLI ETS SONO ESENTI
DALL'IMPOSTA DI BOLLO,
DALLE TASSE DI
CONCESSIONE
GOVERNATIVA E
DALL'IMPOSTA SUGLI
INTRATTENIMENTI

REGIME FORFETTARIO DEGLI ETS

Il regime forfettario è un **regime agevolativo applicabile agli enti del terzo settore (Ets) non commerciali**.

Tale regime può essere applicato sia alle attività di interesse generale, che a quelle diverse, svolte con modalità commerciali; l'importante è che l'ente mantenga nel suo complesso la qualifica di Ets non commerciale, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del codice. I coefficienti di redditività sono diversificati a seconda che l'attività consista in prestazione di servizi o cessione di beni, come da tabella qui riportata:

IMPORTO DEI RICAVI	ALIQUOTA PRESTAZIONI DI SERVIZI	ALIQUOTA CESSIONI DI BENI
fino a 130.000 euro	7%	5%
da 130.000 euro a 300.000 euro	10%	7%
oltre 300.000 euro	17%	14%

Ai redditi così determinati, l'Ets non commerciale deve aggiungere gli eventuali redditi derivanti da:

- plusvalenze patrimoniali;
- sopravvenienze attive;
- dividendi;
- proventi immobiliari.

Esempio

Un Ets non commerciale che, nell'esercizio, ha conseguito ricavi per prestazioni di servizi per euro 200.000 e non ha altri redditi, avrà una base imponibile sulla quale calcolare l'Ires dovuta pari a:
 $(130.000 \text{ euro} \times 7\%) + (70.000 \times 10\%) = \text{Euro } 16.100 \text{ euro}$
corrispondente a 3.864 euro di Ires.

REGIME FORFETTARIO PER APS E ODV

In relazione alle attività commerciali svolte, le **associazioni di promozione sociale (Aps)** e **organizzazioni di volontariato (Odv)** possono applicare un regime forfettario speciale, **se nel periodo d'imposta precedente non hanno percepito ricavi superiori a 130.000 euro.**

TIPOLOGIA DI ENTE	LIMITE DI RICAVI	COEFFICIENTE APPLICATO
ODV	Fino a 130.000 euro	1%
APS	Fino a 130.000 euro	3%

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**Per dubbi o chiarimenti:
quesiti@unicomstp.it**